

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3456 del 24/07/2020
Oggetto	DEMANIO SUOLI - Diniego concessione per ampliamento occupazione area demaniale nel fiume Taro Foglio 19 fronte mappale 40 nel Comune di Sissa Trecasali (PR) e Foglio 39 fronte mappale 15 e 40 nel Comune di San Secondo, per complessivi ha 0,978 ad uso Pioppicoltura. Sinadoc 11770
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3567 del 23/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventiquattro LUGLIO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

CODICE SISTEB PR18T0015

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. 1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);

- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;

- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;

il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di cui al DPCM 24 maggio 2001;

- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO della domanda ns prot. n. PG/2020/49468 del 01/04/2020 con cui il Sig. Dodi Annunzio c.f. DDONNZ47T15L354Z residente in via Vecchia di Sissa, nel Comune di Sissa Trecasali (PR) ha richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua fiume Taro, foglio 19 mappale 40 del Comune di Sissa Trecasali (PR) e foglio 39 mappali 15-40, nel Comune di San Secondo Parmense ad uso Pioppicoltura.

VISTO

- il nulla osta idraulico di AIPO, ns prot. PG/2020/66961 del 07/05/2020 (che si allega);

VISTO

- il parere, ns prot. PG/2020/84821 del 12/06/2020, con la quale il Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna esprime parere negativo a quanto richiesto (che si allega), per le seguenti motivazioni:

“la concessione per l’area in oggetto determina un’incidenza negativa significativa sulla Zona di Protezione Speciale interessata, e che, nel territorio del demanio interno ZSC-ZPS IT4020022 “Basso Taro””, la concessione prevista incide in maniera significativa sul sito in questione e risulta, quindi, non compatibile con la corretta gestione del sito della Rete Natura 2000 che dovrebbe essere orientata verso una maggior naturalità del corso d’acqua e delle sue fasce golenali, come indicato in diversi strumenti normativi e pianificatori di livello nazionale, regionale ed anche locale”.

VISTO

- il preavviso di diniego trasmesso da questo Servizio con Prot. PG/2020/86242 del 16/06/2020, che si allega e che, nei termini fissati, nulla è stato comunicato a questo servizio.

CONSIDERATO CHE

per le suddette motivazioni non sussistono le condizioni per il rilascio della concessione.

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa,

- il diniego e la contestuale archiviazione del procedimento di richiesta concessione nel Comune di Sissa Trecasali (PR) per uso Pioppicoltura pervenuta con nota PG/2020/49468 del 01/04/2020.

Di dare atto che

- il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
- secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

Di notificare il presente atto al Sig. Dodi Annunzio

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazione e Concessioni di Parma
(Paolo Maroli)

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALAMENTE)

ARPAE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le Della Pace, 1
43121 PARMA

PEC : aoppr@cert.arpa.emr.it

Parma, _____

Classifica: 6.10.20 Fascicolo: 29-3 - 81

Oggetto: Richiesta nulla osta idraulico per ampliamento occupazione area demaniale nel fiume Taro Foglio 19 fronte mappale 40 nel Comune di Sissa Trecasali (PR) e Foglio 39 fronte mappale 15 e 40 nel Comune di San Secondo, per complessivi ha 0,978 ad uso Pioppicoltura. Pratica SISTEB n. PR18T0015 - Sinadoc n. 11770/2020

Richiedente: Dodi Annunzio

VISTA la comunicazione di ARPAE – SAC di Parma in data 21 aprile 2020 prot. n. 57808 (prot. AIPO n. 9627 del 21/04/2020) avente per oggetto la richiesta di rilascio del parere idraulico di competenza per ampliamento occupazione area demaniale nel fiume Taro Foglio 19 fronte mappale 40 nel Comune di Sissa Trecasali (PR) e Foglio 39 fronte mappale 15 e 40 nel Comune di San Secondo, per complessivi ha 0,978 ad uso Pioppicoltura;

CONSIDERATO che le aree interessate dall'evento risultano localizzate nelle fasce PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) esondabili (A e B);

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*", in particolare gli artt. 93 e seguenti;

VISTO il R.D. 09/12/1937 n. 2669, "*Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica*";

VISTO il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.26/2001 del 18/12/2001;

VISTE le Norme di Attuazione del PAI (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26.04.2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po);

VISTO il Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni (PGRA) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po approvato con deliberazione n.2/2016 nella seduta di Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016;

CONSIDERATA la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

ESAMINATA la documentazione allegata;

EFFETTUATI gli opportuni accertamenti;

**ESPRIME PARERE POSITIVO
ai soli fini idraulici**

per l'ampliamento occupazione area demaniale nel fiume Taro Foglio 19 fronte mappale 40 nel Comune di Sissa Trecasali (PR) e Foglio 39 fronte mappale 15 e 40 nel Comune di San Secondo, per complessivi ha 0,978 ad uso Pioppicoltura, sotto l'osservanza ed al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;
2. il parere positivo è accordato per le aree suindicate e come specificatamente indicato negli elaborati tecnici allegati alla richiesta e nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;
3. ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da questo Ufficio; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta concessionaria.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
2. la ditta richiedente si impegna a:
 - coltivare e condurre le aree oggetto del presente atto secondo le normali direttive agricole in uso nella zona;
 - piantumare nel rispetto delle proprietà demaniali ed in modo tale da garantire la fascia di rispetto di 4 metri dall'unghia arginale e di 10 m dal ciglio della sponda esistenti nel rispetto del R.D. 523/1909 e del D. Lgs. 152/2006;
 - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale durante le operazioni agrarie che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
 - non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata alla presente autorizzazione;

- non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
- fare eseguire le operazioni propedeutiche al reimpianto dei pioppi, consistenti nell'aratura da scasso, nel rispetto delle proprietà demaniali, provvedendo all'immediato allontanamento dei materiali, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo o in acqua. Le ramaglie ed il legname risultanti dalle operazioni di taglio non potranno essere addossati alle scarpate arginali, garantendo una fascia di rispetto di 4 m dall'unghia arginale e di 10 m dal ciglio della sponda esistenti, nel rispetto del R.D. 523/1904 e del D. Lgs. 152/2006. Nella fascia compresa tra i 4 ed i 10 metri è concessa l'aratura ad una profondità massima di 40 cm;

3. non è autorizzata la presenza di strutture e materiali, benché con carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato;
4. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno delle fasce PAI esondabili (fascia A e B) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;
5. considerato che i terreni oggetto della presente autorizzazione ricadono all'interno della fasce PAI esondabili (fascia A e B), la ditta richiedente è obbligata a tenersi informata sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali in seguito ad eventi di piena, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese;
6. il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente Nulla Osta;
7. in caso di attivazione del servizio di piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nei terreni oggetto della presente autorizzazione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPO;
8. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
9. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvercano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del proprietario del terreno come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;

10. la documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dal Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPO addetto alla vigilanza.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Concessionario, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO;
4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico della Società richiedente. Dette condizioni dovranno essere esplicitamente inserite nell'emettendo atto formale di concessione di competenza di codesta amministrazione regionale, unita mente alle clausole di carattere erariale;
5. il Concessionario potrà cedere la concessione a terzi solo nei casi previsti per legge e previa il consenso scritto di quest'Ufficio; l'eventuale nuovo Concessionario dovrà comunque accettare le condizioni elencate nel presente atto;
6. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;
7. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente Nulla Osta non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

Qualora la concessione non sia rilasciata entro 6 (sei) mesi dalla data del presente atto, dovrà essere richiesto un nuovo parere idraulico affinché possa essere verificata la mancata alterazione dello stato dei luoghi rispetto alle condizioni di rilascio del presente atto.

IL DIRIGENTE

Ing. Mirella VERGNANI

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

VISTO: La Posizione Organizzativa Tecnica
Ing. Monica Larocca



DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE



SERVIZIO AREE PROTETTE FORESTE

E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

IL RESPONSABILE

CRISTINA GOVONI

TIPO ANNO NUMERO
REG. CFR.FILE SEGNATURA.XML
DEL CFR.FILE SEGNATURA.XML

TRASMISSIONE VIA PEC

ARPAE

Struttura autorizzazioni e
concessioni di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Richiesta concessione per ampliamento occupazione area demaniale nel fiume Taro, Foglio 19 fronte mappale 40 nel Comune di Sissa Trecasali (PR) e Foglio 39 fronte mappale 15 e 40 nel Comune di San Secondo (PR) ad uso pioppicoltura. Pratica SISTEB n.PR18T0015 - Sinadoc n. 11770/2020. Valutazione di Incidenza.

In riferimento alla Vs. nota trasmessa in data 10.06.2020 e relativa alla Valutazione di Incidenza ricadenti all'interno del sito di Rete Natura 2000 ZSC-ZPS IT4020022 "Basso Taro",

Visti:

- le Direttive 2009/147/CE, che sostituisce la Direttiva 79/409/CEE "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici", e 92/43/CEE "Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/92, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale" che al Capo I, artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione della Direttiva comunitaria n. 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;
- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 31 luglio 2006, n. 15 "Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna";
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a Leggi regionali" (artt. 34 e 35);
- la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 24 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del

Viale della Fiera 8
40127 Bologna

tel 051.527.6080 / 527. 6094
fax 051.527.6957

E-mail: segrprn@regione.emilia-romagna.it
PEC: segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it



Piacenziano”;

- la Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- la Legge Regionale 29 dicembre 2015, n. 22 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016”;
- la Legge Regionale 20 maggio 2016, n. 9 “Legge comunitaria regionale per il 2016”;

Viste, inoltre, le Deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1191/07 “Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 7/04” con la quale si definiscono le procedure amministrative per la proposta di aggiornamento dei siti esistenti e per l'individuazione di nuovi siti e, contestualmente, si definiscono i due livelli delle misure di conservazione; quello generale, di competenza regionale, e quello specifico, di competenza degli Enti gestori dei siti Natura 2000;
- n. 893/12 con la quale è stato aggiornato l'elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) presenti nella Regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE “Uccelli” e “Habitat”;
- n.79/2018 *“Approvazione delle Misure generali di Conservazione, delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09”*;
- n. 1147/18 “Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000”;
- le Misure di conservazione specifiche ed il formulario del sito di rete Natura 2000 interessato;
- la documentazione tecnica pervenuta.

Considerato che l'area che si vorrebbe utilizzare per l'impianto di un pioppeto nei comuni di San Secondo e Sissa Trecasali,, di complessivi ha 0,978 ad uso pioppicoltura;

- è situata in una fascia fluviale che, qualora opportunamente rinaturalizzata con specie arbustive ed arboree autoctone, consentirebbe la creazione di una fascia boscata di elevato pregio naturalistico, ad integrazione degli ormai sporadici relitti di boschi planiziali ancora presenti lungo il corso del fiume e che la rinaturalizzazione di tali aree potrebbe anche essere effettuata senza interventi attivi, ma semplicemente consentendo alla vegetazione spontanea di svilupparsi nel tempo;
- è un'area pubblica demaniale e non privata e, quindi, andrebbe gestite prioritariamente secondo logiche legate all'interesse della collettività e dello sviluppo sostenibile;
- è situata all'interno della ZSC-ZPS IT4020022 “*Basso Taro*” che costituisce un'area riconosciuta a livello europeo come zona di protezione speciale per la conservazione della biodiversità e, di conseguenza, la gestione a fini naturalistici, almeno delle proprietà pubbliche, dovrebbe essere considerata come prioritaria da tutti gli enti pubblici che devono individuare i modelli gestionali di tali aree o rilasciare autorizzazioni/concessioni a richieste di soggetti privati;
- le Misure specifiche di conservazione per il sito ZSC-ZPS IT4020022 “*Basso Taro*” prevedono tra gli obiettivi la necessità di limitare alcuni utilizzi poco idonei di un'area ritenuta



marginale per localizzazione e valore economico mirando a ridurre le superfici utilizzate per l'impianto di pioppi ibridi e per l'agricoltura intensiva, in particolare se queste interessano aree demaniali; garantire una manutenzione orientata al mantenimento e al consolidamento degli habitat nelle aree di proprietà pubblica cogliendo le opportunità di recupero delle aree del demanio in scadenza;

Espletata la procedura di pre-Valutazione di incidenza, dalla quale si evince che la concessione per l'area in oggetto determina un'incidenza negativa significativa sulla Zona di Protezione Speciale interessata, con la presente si comunica che, per quanto sopra argomentato, nel territorio del demanio interno ZSC-ZPS IT4020022 "*Basso Taro*", la concessione prevista incide in maniera significativa sul sito in questione e risulta, quindi, non compatibile con la corretta gestione del sito della Rete Natura 2000 che dovrebbe essere orientata verso una maggior naturalità del corso d'acqua e delle sue fasce golenali, come indicato in diversi strumenti normativi e pianificatori di livello nazionale, regionale ed anche locale.

Si precisa che contro la Valutazione di incidenza, con esito negativo, è ammesso il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente entro 60 giorni dalla conoscenza della medesima.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DR.SSA CRISTINA GOVONI

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

FB

Documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.lgs. 82/2005 (CAD). La stampa del documento costituisce copia analogica del documento originale informatico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.